

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4079/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo con gli USA sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari, la Comunità ha assunto l'impegno di sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi doganali applicabili a talune specie di frutta e succhi di frutta, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati e di durata variabile; che, allo scopo di permetterle di assicurare l'equilibrio delle condizioni reciproche convenute nell'accordo, è opportuno prevedere che la Commissione possa, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie in questione;

considerando che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato d'autenticità rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine, attestante che i prodotti soddisfano alle caratteristiche specifiche previste;

considerando che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1988 o per una parte soltanto di esso i contingenti tariffari comunitari, in particolare per le arance dolci di alta qualità, gli ibridi di agrumi conosciuti sotto il nome di « minneolas » e taluni succhi concentrati surgelati di arance;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee

(TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che, trattandosi di contingenti tariffari destinati a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, o di contingenti tariffari aperti solo per poco tempo nel corso dell'anno, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingenziali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati sono sospesi durante i periodi, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi: